

# **Ammortizzatori sociali**

## **Il nuovo assetto**

**Webinar**  
**4 dicembre 2012**

**Silvia Spattini**  
[silvia.spattini@adapt.it](mailto:silvia.spattini@adapt.it)

# Nuovo sistema degli ammortizzatori

---

## Tutela in costanza di rapporto di lavoro

- Cassa integrazione Ordinaria: nessuna modifica
- Cassa integrazione Straordinaria: estensione
- Fondi di solidarietà (diverse tipologie): settori esclusi

## Tutela in caso di disoccupazione

### Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpl) assorbe:

- Indennità di disoccupazione ordinaria
- Indennità di mobilità
- Trattamenti speciali di disoccupazione in edilizia

### Mini-ASpl

- Sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

### *Una tantum per i collaboratori*

# Modiche alla CIGS

---

## Procedure concorsuali

- Eliminazione del ricorso alla CIGS (dal 1° gennaio 2016)
- Ricorso solo sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività (art. 2, c. 70)

## Ampliamento campo di applicazione – art. 3, c. 1 (messa a regime 1° gennaio 2013):

- imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- imprese del trasporto aereo (senza limite dimensionale)
- imprese del sistema aeroportuale (senza limite dimensionale)

## Concessione in deroga

- per gli anni 2013-2016: concessione in deroga di CIG e mobilità per periodi non superiori a 12 mesi

# Settori non coperti dalla CIG: Fondi

---

- Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, comma 4)
- Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo (art. 3, comma 14)
- Fondo di solidarietà residuale (art. 3, comma 19)

# Fondi di solidarietà

---

## Costituzione dei fondi:

- Fase 1:
  - **Chi:** organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
  - **Cosa:** stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali
  - **Quando:** entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
- Fase 2:
  - **Chi:** Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
  - **Cosa:** emanano decreto per istituzione del fondo presso l'INPS
  - **Quando:** entro i successivi 3 mesi dall'accordo

# Ambito di applicazione

---

- **Oggettivo:**
  - tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti:
    - settore di attività, natura giuridica dei datori di lavoro, classe di ampiezza dei datori di lavoro sono determinati dal decreto sulla base degli accordi
- **Soggettivo:**
  - Tutti i lavoratori tranne personale dirigente se non espressamente previsto

# Finalità

---

## 1. Principale:

- tutela in costanza di rapporto di lavoro
  - **Casi:** di **riduzione o sospensione** dell'attività lavorativa
  - **Cause:** previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

## 2. Aggiuntive:

- tutela **integrativa in caso di cessazione** dal rapporto di lavoro
- **assegni straordinari** per il sostegno al reddito nel quadro dei **processi** di agevolazione **all'esodo** per lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni
- contributi per la **formazione**

# Prestazioni

---

## Assegno ordinario:

- **Importo:** pari all'integrazione salariale
- **Durata:** non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile ( $\approx 480$  ore)

## Altre prestazioni:

- prestazioni integrative rispetto all'ASpl;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo
- Contributi per il finanziamento di programmi formativi

# Contribuzione al fondo

---

## Aliquota ordinaria

- Determinazione: decreto ministeriale
- Ripartizione:
  - $\frac{2}{3}$  datori di lavoro
  - $\frac{1}{3}$  lavoratori

## Contributo addizionale in caso di ricorso alla prestazione

- Determinazione: decreto ministeriale
- Misura: calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, non inferiore all'1,5 per cento

# Gestione del fondo

---

- Fondi: gestioni dell'INPS, non hanno personalità giuridica
- Organo di gestione: comitato amministratore
- Obblighi:
  - bilancio in pareggio e impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità
  - bilanci di previsione a otto anni
- Modifiche all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota:
  - proposte dal comitato amministratore
  - adottate con decreto direttoriale

# Confluenza del fondo interprofessionale per la formazione continua

---

- nel fondo di solidarietà può confluire il fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie
- In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo (0,30%)

# Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo

---

## Ambito oggettivo:

- settori con sistemi consolidati di bilateralità (per es. artigianato)

## Adeguamento:

- **Chi:** organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- **Cosa: adeguare fondi bilaterali esistenti alle finalità previste** dai commi da 4 a 13 dell'articolo 3
  - Aliquota ordinaria non inferiore allo 0,20%
- **Quando:** entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

# Fondo di solidarietà residuale

---

- istituito per decreto
- per i settori che al 31 marzo 2013 non abbiamo stipulato accordi per costituire un fondo di solidarietà
- contribuiscono i datori di lavoro di tali settori

## **Prestazione:**

- **Importo:** pari all'integrazione salariale
- **Durata:** non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile ( $\approx 480$  ore)
- **Causali:** riduzione o sospensione dell'attività previste dalla normativa in materia di CGIO e CIGS

# Indennità co-finanziata dalla bilateralità

---

- Misura sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
- Riproposizione delle misure dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.L. n. 185/2008

## **Ambito di applicazione:**

- lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali da aziende a cui non si applicano trattamenti di integrazione salariale

## **Requisiti:**

- almeno due anni di assicurazione
- almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione
- integrazione a carico dei fondi bilaterali: 20% dell'indennità

## **Durata**

- 90 giornate in un biennio mobile
- Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015

# Indennità di disoccupazione - ASpl

---

- **Istituzione: 1° gennaio 2013**

## Campo di applicazione

- **Tutti i lavoratori dipendenti (non agricoli)**
- **Inclusi:**
  - Apprendisti
  - Soci di cooperative ex DPR. 602/1970
  - Artisti dipendenti
- **Esclusi**
  - Lavoratori dipendenti delle PPAA con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- **Estensione rispetto alla vecchia indennità**

# Indennità di disoccupazione

---

## Requisiti:

- 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio
- Disoccupazione involontaria
- Possesso dello stato di disoccupazione

## Durata (a regime, dal 2016):

- 12 mesi per i lavoratori fino a 54 anni
- 18 mesi per i lavoratori da 55 anni

# Indennità di disoccupazione

---

## Retribuzione di riferimento:

- retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33

## Importo:

Primi 6 mesi

- 75% della retribuzione di riferimento, fino a € 1.180
- + 25% per la parte eccedente i € 1.180

dal 7° a 12° mese

- riduzione del 15% dell'indennità

oltre i 12 mesi

- ulteriore riduzione del 15% dell'indennità
- si applica il massimale, non si applica prelievo contributivo

# Assicurazione sociale per l'impiego - ASpl

	Assicurazione sociale per l'Impiego	Indennità di disoccupazione
<i>Campo di applicazione</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutti i lavoratori dipendenti, <b>compresi</b> gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutti i lavoratori dipendenti, <b>esclusi</b> apprendisti, soci di cooperativa dipendenti, il personale artistico, teatrale e cinematografico</li></ul>
<i>Requisiti contributivi</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio</li></ul>
<i>Altri requisiti</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- disoccupazione involontaria</li><li>- stato di disoccupazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- disoccupazione involontaria</li><li>- stato di disoccupazione</li><li>- Dichiarazione di immediata disponibilità all'INPS</li></ul>
<i>Durata</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>12 mesi</b> per i lavoratori con meno di 55 anni di età</li><li>- <b>18 mesi</b> per i lavoratori con almeno 55 anni di età</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età</li><li>- 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età</li></ul>

# Assicurazione sociale per l'impiego - ASpl

	Assicurazione sociale per l'Impiego	Indennità di disoccupazione
<i>Reddito di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Retribuzione media dei 3 mesi precedenti la disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei delle mensilità aggiuntive (cioè moltiplicata per il numero delle mensilità annue divisa per 12)</li></ul>
<i>Ammontare</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.180 euro + 25% per la parte eccedente i 1.180 euro, per i primi 6 mesi</li><li>- si applica il massimale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;</li><li>- 50% per i successivi 2 mesi</li><li>- 40% per il periodo restante, lavoratori che over 50 anni di età</li><li>- si applica il massimale</li></ul>

# Durata dell'ASpl nella fase di transizione

## Indennità di disoccupazione

Età del lavoratore	2013	2014	2015	2016
Fino a 49 anni	8	8	10	12
Da 50 a 54 anni	12	12	12	12
Da 55 anni	12	14	16	18

## Indennità di mobilità

Età del lavoratore	2013/2014	2015	2016	2017
Fino a 39 anni	12	12	12	12
Da 40 a 49 anni	24	18	18	12
Da 50 a 54 anni	36	24	18	18
Oltre i 55 anni	36	24	18	18

# Mini-ASpl

---

- sostituisce l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti

## **Campo di applicazione**

- tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico

## **Requisiti**

- 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi
- Disoccupazione involontaria
- Possesso dello stato di disoccupazione

# Mini-ASpl

---

## Retribuzione di riferimento e Importo

- pari all'ASpl

## Durata

- metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi

## Novità significative

- Ampliato l'ambito dei potenziali beneficiari
- È corrisposta nel momento della disoccupazione
- È sospesa in caso di lavori fino a 5 giorni
- Cessa in caso di lavori più rilevanti

# Mini - ASpl

	Assicurazione sociale per l'Impiego	Indennità di disoccupazione
<i>Campo di applicazione</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutti i lavoratori dipendenti, <b>compresi</b> gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutti i lavoratori dipendenti, <b>esclusi</b> apprendisti, soci di cooperativa dipendenti, il personale artistico, teatrale e cinematografico</li></ul>
<i>Requisiti contributivi</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>almeno 13 settimane</b> di contribuzione nell'ultimo anno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 anni di anzianità assicurativa, con almeno un contributo settimanale prima del biennio,</li><li>- almeno 78 giornate lavorate nell'anno precedente</li></ul>
<i>Altri requisiti</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- disoccupazione involontaria</li><li>- stato di disoccupazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- disoccupazione involontaria</li><li>- stato di disoccupazione</li></ul>

# Mini - ASpl

	Assicurazione sociale per l'Impiego	Indennità di disoccupazione
<i>Durata</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi</li></ul>
<i>Reddito di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- retribuzione soggetta a contribuzione nell'intero anno di riferimento e relative alle giornate effettivamente lavorate</li></ul>
<i>Ammontare</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.180 euro + 25% per la parte eccedente i 1.180 euro, per i primi 6 mesi</li><li>- si applica il massimale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 35% della retribuzione media giornaliera, per i primi 120 giorni;</li><li>- 40% della retribuzione media giornaliera, dal 121° giorno fino al 180°</li><li>- si applica il massimale</li></ul>

# FINANZIAMENTO ASpl

---

## Contribuzione ordinaria

- 1,31% (già prevista per finanziare l'indennità di disoccupazione)
- introduzione di un aumento contributivo per i rapporti di apprendistato dal 1° gennaio 2013 pari all'1,31%

## Contribuzione aggiuntiva (dal 1° gennaio 2013 )

- 1,4% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i rapporti di lavoro subordinato **non a tempo indeterminato**, a carico del datore di lavoro
- Esclusi dal versamento del contributo aggiuntivo:
  - i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti
  - lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali
  - gli apprendisti, anche per attività stagionali
  - i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni

## Restituzione del contributo aggiuntivo:

- **in caso di trasformazione in tempo indeterminato** o di assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione
- relativa agli ultimi 6 mesi e dopo il decorso del periodo di prova

# FINANZIAMENTO ASpl

---

## **Contributo di “licenziamento”** (dal 1° gennaio 2013 )

- **contributo pari al 50% del trattamento** mensile iniziale di ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni per tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tranne per dimissioni
- dal 2017 (dopo eliminazione mobilità) anche per, i licenziamenti collettivi e maggiorato di 3 volte, se non c'è accordo sindacale;
- **esclusione:** licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e nel settore delle costruzioni edili

## **Addizionale sui diritti d'imbarco**

- 2 euro a passeggero (dal 1° luglio 2013)

## **Soppressione di contributi**

dal 1° gennaio 2017, eliminazione del

- contributo di ingresso nella mobilità
- contributo di mobilità nella misura dello 0,30%
- contributo speciale per la disoccupazione nel settore edile

# ***Una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi***

---

## **Campo di applicazione:**

- Collaboratori coordinati e continuativi (lavoratori autonomi, economicamente dipendenti)

## **Requisiti:**

Nell'anno precedente:

- un solo committente
- un reddito lordo non superiore a 20.000 euro
- contributi versati per almeno 4 mensilità
- 2 mesi continuati di disoccupazione

nell'anno di riferimento:

- contributi versati per almeno 1 mensilità

## **Ammontare:**

- € 746,50 moltiplicato per il numero minore tra le mensilità di contributi versati nell'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione